



ASSOCIAZIONE ITALY CARBON FREE APS

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, un'Associazione di Promozione Sociale denominata: **Italy Carbon Free – APS**, con logo formato da un disegno in semicerchio del sole con la chiusura una spina di attacco luce. Riempito il disegno con i colori verde, bianco e rosso (bandiera Italia). Scritta in azzurro Italy e carbon free in corsivo (come in intestazione).

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Tresignana loc. Tresigallo (FE) alla Via Filippo Corridoni, 16.

E' possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, previa apposita delibera dell'assemblea ordinaria, che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità. Si intende come sede secondaria, una parte totalmente integrante e dipendente dell'Associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa. La sezione distaccata sarà, invece, una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato. Il trasferimento di sede legale, all'interno dello stesso Comune non necessita di modifiche statutarie e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 – Scopo e principi ispiratori

L'Associazione si propone di svolgere attività di interesse generale di cui al D.Lgs n. 117/2017, art. 5, lettera e) *“interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281”*.

Nello specifico, l'Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale, al fine di promuovere la tutela, la difesa, il miglioramento e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, anche mediante lo sviluppo, la promozione, la diffusione, il sostegno dell'utilizzo delle energie rinnovabili e/o non inquinanti ed a tal fine potrà:

- ✓ Realizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- ✓ Realizzare iniziative e sottoscrivere accordi di partnership con imprese commerciali e produttive e Enti pubblici volti al riconoscimento di incentivi ed agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;

- ✓ Promuovere la diffusione e la costituzione delle Comunità di autoconsumo collettivo (comunità energetiche);
- ✓ Promuovere la cultura dell'efficientamento degli edifici, sfruttando le leggi in materia;
- ✓ Perseguire le indicazioni formulate dall'European Green New Deal, con particolare riferimento alla decarbonizzazione dei territori;
- ✓ Perseguire e promuovere la diffusione delle tecnologie ad Idrogeno;
- ✓ Promuovere e perseguire la diffusione di una distribuzione energetica non centralizzata, ma condivisa, in un modello molto simile ad Internet, con la partecipazione al sistema di cosiddetti "Prosumer" ovvero cittadini o imprese o enti produttori autoconsumatori o fruitori di energia in modalità autoconsumo collettivo;
- ✓ Promuovere iniziative per la tutela, la difesa, il miglioramento e la valorizzazione della natura e dell'ambiente in tutti gli ambiti;

L'Associazione potrà partecipare in altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o anche promuovere la costituzione di nuove iniziative di aggregazione sociale. I principi ispiratori cui l'associazione deve attenersi ai fini del raggiungimento dello scopo sociale sono i seguenti: l'educazione e la sensibilizzazione della cittadinanza alla salvaguardia dell'ambiente, la promozione dell'utilizzo dell'energia solare quale fonte democraticamente distribuita, gratuita, pulita ed inesauribile rispetto alle fonti non rinnovabili, il sostegno all'occupazione mediante idee e risorse presenti sul territorio, la responsabilità sociale, la trasparenza nella gestione dei processi e la coerenza verso obiettivi condivisi.

Art. 4 – Durata

L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'assemblea degli associati che contestualmente fisserà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale. L'anno associativo coincide con l'anno solare.

Art. 5 – Patrimonio e Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell'Associazione sono costituite: dal contributo di ammissione; dalle quote associative annuali e da ulteriori contributi annuali; dai contributi energetici; da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione; da eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 6 – Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione procede alla formazione del Bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha l'approvazione all'ordine del giorno. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal Regolamento dell'Associazione e ne è vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 7 – Associati

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e che rispondono ai seguenti requisiti,

- ✓ Persone fisiche maggiorenni;
- ✓ altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Altresì le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, parteciperanno all'Associazione attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ed accreditamento, ai sensi del D.Lgs. 117/2017. La qualità di associato è strettamente personale e non è trasferibile nemmeno per successione. Gli aderenti all'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

Associati ordinari: sono gli associati persone fisiche ed associazioni che partecipano all'attività sociale;

Associati onorari: sono gli associati persone fisiche ai quali l'Associazione desidera conferire una speciale distinzione per servizi resi alla comunità, all'Associazione o che si siano distinti nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Essi potranno partecipare alle riunioni dell'Associazione, ma senza diritto di voto; sono esonerati dal pagamento di qualsiasi quota o contributo e non potranno fruire delle agevolazioni o servizi previste a favore degli associati.

Per entrare a far parte dell'Associazione, l'aspirante associato deve presentare una domanda scritta di ammissione in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare il Regolamento e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. L'ammissione si perfeziona con il pagamento del Contributo di ammissione, salva la facoltà dell'Organo di amministrazione, nei sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda, di revocare l'iscrizione qualora verifichi la presenza di cause ostative all'ammissione o la mancanza dei requisiti necessari in capo al nuovo associato. L'Organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone. I soci hanno diritto a:

- ✓ partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ✓ godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- ✓ prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenerne - copia facendone richiesta scritta anche per via informatica all'Organo di amministrazione, il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta -, o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un

componente dell'Organo di amministrazione, facendone richiesta scritta - anche per via informatica - allo stesso Organo di amministrazione, il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:

- ✓ osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- ✓ astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- ✓ versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- ✓ contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione. L'Associato può sempre recedere dall'Associazione.

Costituiscono cause di esclusione sulle quali è chiamato a deliberare l'Organo di amministrazione:

- ✓ Il mancato rispetto delle disposizioni statutarie o del regolamento o delle decisioni assembleari o dell'Organo di amministrazione;
- ✓ La morosità protrattasi per oltre 90 giorni relativamente al pagamento delle quote e contributi obbligatori approvati ai sensi del presente statuto e del regolamento;
- ✓ Il danneggiamento, in qualsiasi modo, del prestigio del decoro e del buon nome dell'Associazione;
- ✓ L'intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva, senza i benefici di legge, per un reato non meramente colposo;
- ✓ La dichiarazione di fallimento, o l'ammissione o assoggettamento ad altra procedura concorsuale, con sentenza passata in giudicato, a carico dell'associato.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso entro 30 giorni dalla data in cui l'Organo di amministrazione ne delibera l'esclusione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di amministrazione. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione che ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di amministrazione sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 10 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie

connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore legale dei Conti (organo eventuale);
- l'Organo di Controllo (organo eventuale).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 12 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione. All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di amministrazione. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni che siano in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso, al momento della convocazione dell'assemblea. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe fino a 500 associati e non più di 5 deleghe se ci sono più di 500 associati. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi, da altro membro eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. E' consentito anche il voto elettronico o per corrispondenza. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea degli associati in prima convocazione si intenderà regolarmente costituita quando siano presenti più della metà degli associati; in seconda convocazione si intenderà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli altri associati intervenuti, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le delibere dell'Assemblea saranno validamente assunte ove ottengano più del 50% dei voti complessivi esprimibili.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- e) delibera sull'esclusione degli associati e si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- l) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- m) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- n) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono:

- in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati;
- in seconda convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il *quorum* costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13 – L'Organo di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Organo di amministrazione che sarà formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 15, eletti dall'Assemblea dei soci. Possono essere membri dell'Organo di amministrazione unicamente persone fisiche. Dura in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non possono essere eletti o nominati nell'Organo di amministrazione e, ove già membri, decadono automaticamente:

- ✓ I falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;
- ✓ Gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
- ✓ Coloro che abbiano riportato condanne o siano sottoposti a misure di sicurezza che ne escludono l'elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;
- ✓ Coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Associazione, si trovino legalmente in mora;
- ✓ Coloro che minaccino ovvero abbiano liti con l'Associazione.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un membro dell'Organo di amministrazione, subentra automaticamente il primo candidato non eletto indicato nella lista della categoria di associati che aveva eletto il membro decaduto, dimissionario o deceduto. In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un membro dell'Organo di amministrazione che non possa essere sostituito ai sensi di quanto sopra previsto, si intenderà automaticamente decaduto l'intero Organo di amministrazione, fermo restando che, in tal caso, il Presidente dell'Organo di amministrazione decaduto dovrà immediatamente convocare l'Assemblea degli associati per la nomina di un nuovo Organo di amministrazione. L'Organo di amministrazione nomina tra i suoi componenti un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli

associati. Nessun compenso è dovuto ai membri dell'Organo di amministrazione, ma è previsto il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'Organo di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri, comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ed all'ammontare della quota associativa annuale e dei contributi energetici. L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo che gli amministratori dovranno comunicare all'Associazione al momento della loro nomina. L'Organo di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. L'Organo di amministrazione delibera con il voto favorevole di più dei 2/3 dei membri nelle deliberazioni che abbiano ad oggetto le seguenti materie:

- Nomina del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario dell'Organo di amministrazione;
- Approvazione dei programmi annuali per l'ampliamento della piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;
- Assunzione e licenziamento di collaboratori e dipendenti dell'Associazione ed approvazione dei relativi contratti e degli emolumenti previsti.

Nelle deliberazioni che abbiano ad oggetto materie diverse da quelle sopra menzionate l'Organo di amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermo restando che in caso di parità prevale il voto di chi presiede. L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni dell'Organo di amministrazione verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'Organo di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. L'Organo di amministrazione avrà facoltà di delegare a propri membri lo svolgimento di singoli affari mediante apposita delibera. Nell'ambito della sua attività di gestione dell'Associazione, l'Organo di amministrazione:

- ✓ Predisporre il bilancio annuale consuntivo e preventivo ed una relazione dell'attività svolta e dei programmi delle attività da svolgere;
- ✓ Elabora e propone i programmi annuali per l'ampliamento della piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;
- ✓ Determina le quote associative annuali ed i contributi energetici;
- ✓ Stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- ✓ Delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati, sul passaggio di soci da associato ordinario a associato energetico e sulla esclusione degli associati;
- ✓ Assume, gestisce e licenzia collaboratori e dipendenti, sottoscrivendo i relativi contratti definendone qualsivoglia modalità;
- ✓ Propone all'Assemblea modifiche al regolamento che disciplina e organizza l'attività dell'Associazione e/o dello statuto.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione potranno svolgersi anche in videoconferenza tramite strumenti telematici da concordare e comunicare ai singoli membri, di volta in volta.

Art. 14 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente ed, in sua assenza od impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e dà esecuzione alle delibere dell'Organo di amministrazione. Il Presidente viene scelto, per la prima volta, dai fondatori nell'atto costitutivo. In seguito è nominato dall'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- ✓ Convoca e presiede l'Organo di amministrazione;
- ✓ Stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di amministrazione;
- ✓ Presiede l'Assemblea dei soci;
- ✓ Tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni e con i terzi in genere;
- ✓ Firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che sono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e cura l'osservanza dello Statuto;
- ✓ Adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.
- ✓ Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se istituito) ed, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Assemblea per la ratifica del suo operato.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 15 - Obblighzioni dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 16 – Il Revisore Legale dei conti

L'assemblea - qualora si verificano le condizioni previste dalla legge - potrà nominare il Revisore Legale dei Conti, che dovrà vigilare sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminare le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigere apposite relazioni, ed effettuare verifiche di cassa. Egli è rieleggibile e può essere scelto fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla sua competenza.

Il suddetto Organo potrà partecipare alle riunioni ed alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 17 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017. L'Organo di Controllo, se nominato:

- ✓ Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ✓ Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- ✓ Esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- ✓ Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ✓ Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 – Comitato Etico

Organo di vigilanza, la cui composizione e funzioni sono disciplinate dalle norme del Regolamento.

Art. 19 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri – eletto dall'Assemblea degli Associati – si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti tra persone dotate dell'adeguata professionalità in materia giuridica. Il Collegio dei Probiviri, che elegge al

proprio interno il Presidente dell'organo, svolge la funzione di risolvere eventuali controversie tra i Soci o tra i Soci e l'Associazione e/o gli Organi associativi riguardanti il rapporto sociale. Le procedure di ricorso al Collegio dei Probiviri e le modalità di svolgimento delle relative istruttorie sono disciplinate dalle norme del Regolamento. La carica del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica associativa.

Art. 20 - Controversie

La decisione su qualsiasi controversia che possa sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, si caricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 21 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 22 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.

Art. 21 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili od in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Tresigallo, 2 dicembre 2020